

**R.M. 137/E del 08/09/2000**

**Oggetto:**

Istanza di interpello articolo legge Societ S p A Spese di pubblicit e rappresentanza

**Sintesi:**

Si forniscono chiarimenti in merito alla corretta classificazione nella fiscalit d impresa delle spese sostenute da societ con fine pubblicitario e propagandistico

**Testo:**

Con istanza del la societ menzionata ha formulato richiesta di parere ai sensi dell articolo della legge

La fattispecie concreta riguarda la corretta classificazione di alcune spese sostenute tra quelle di pubblicit ovvero tra quelle di rappresentanza in virt del disposto dell articolo comma del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR dicembre n

**Fatto**

La SpA ha come oggetto sociale la commercializzazione in Italia di beni quali orologi penne gioielli pelletterie ed oggettistica riconducibili a prestigiosi marchi

#### Parere della Direzione Regionale

La Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente ritiene che nel caso di specie non sussistano elementi sufficienti a discostarsi dall'orientamento già espresso da questo Ministero e dal Comitato Consultivo in precedenti pronunce sull'argomento

In particolare rileva la DRE nella risoluzione n. E del in relazione alle spese sostenute da un'impresa per la locazione di un appartamento da destinare ad uso foresteria per clienti visitatori. È stato precisato che le stesse rientrano tra le spese di rappresentanza. Inoltre, nell'ambito di tale pronuncia, sono state chiaramente illustrate le peculiarità che caratterizzano le spese di pubblicità rispetto a quelle di rappresentanza.

Ci premesso, la Direzione Regionale pur non discostandosi dalle suddette pronunce, rileva che si potrebbe pervenire anche ad una diversa conclusione in presenza di spese per le quali sia oggettivamente dimostrabile il collegamento con i ricavi, da considerare le stesse costi d'esercizio interamente deducibili dal reddito da qlaziqppdirappresesspp

infine RM n E del richiamato anche in alcune pronunce del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive parere n del del e n del secondo il quale caratteristica fondamentale e preminente delle spese di rappresentanza la loro gratuità vale a dire la mancanza di un corrispettivo da parte dei destinatari ovvero di un obbligo di dare o fare a carico degli stessi

Le spese di pubblicità sono invece conseguenti quasi sempre alla stipula di un contratto tra le parti

L'altro criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza e dalla stessa prassi amministrativa individua le spese di rappresentanza in quelle sostenute dall'impresa per offrire al pubblico un'immagine positiva di se stessa e della propria attività in termini di floridezza efficienza ecc

Sarebbero invece da considerarsi di pubblicità quelle spettanti ag

Tutto ciò premesso in relazione alla fattispecie rappresentata si osserva quanto segue

Come detto la società chiede che anche in conformità ad una recente sentenza della Corte di Cassazione n. \_\_\_\_\_ del febbraio giugno \_\_\_\_\_ siano riconosciuti interamente deducibili dal reddito i costi affrontati dalla stessa per ospitare clienti che hanno effettuato acquisti nell'ambito dell'ev \_\_\_\_\_